



## NOTIZIARIO N. 18 - 3 MAGGIO 2024



### PROMOZIONE 2024 PER GLI ASSOCIATI.

pag. 3

#### AFFARI GENERALI

- ◆ SICUREZZA INFORMATICA: NIS 2 | LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA.

pag. 4

- ◆ CCIAA: REGISTRO "IMPRESE STORICHE" | AVVISO PER RIAPERTURA ISCRIZIONI.

pag. 5

#### SINDACALE E PREVIDENZIALE



### INPS: CONGEDO PARENTALE - AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER "UN ULTERIORE MESE".

pag. 6

- ◆ APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO NELLE ATTIVITÀ STAGIONALI - CHIARIMENTI DELL'INL.

pag. 8

- ◆ CONVERTITO IN LEGGE IL "DECRETO PNRR": NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO.

pag. 9

E' tempo di **ripartenze**  
e di nuovi **progetti**  
per raggiungere insieme  
**obiettivi** ambiziosi.

**Vuoi unirti a noi?**

Allora ...

**passaparola !**



**RACCONTA LA TUA ASSOCIAZIONE  
AI TUOI CLIENTI E FORNITORI:**

entrando a far parte del mondo Confimi  
potranno usufruire dei nostri servizi  
e partecipare a tutte le iniziative  
utili a semplificare il loro lavoro.

**E PER TE**

che hai dedicato tempo ed energie alla tua Associazione  
uno **SCONTO** sul contributo associativo 2024.

## SICUREZZA INFORMATICA

### NIS 2 | LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA

Segnaliamo una recente novità in tema di **sicurezza delle informazioni e della protezione dei dati** che entrerà presto in vigore e che potrebbe richiedere alcune azioni da parte delle aziende.

Il punto di partenza è rappresentato dalla **Direttiva “NIS”** (*Network and Information Security*), introdotta nel 2016 con lo scopo di garantire un livello elevato di sicurezza delle reti e delle informazioni all'interno dell'Unione Europea.

Recentemente è stata adottata la **Direttiva “NIS 2”** (n. 2022/2555) che, favorendo una maggiore protezione delle reti e delle informazioni cruciali, comporterà cambiamenti significativi per le imprese classificate come *"essenziali"* e *"importanti"* sotto il profilo della sicurezza informatica, ovvero che a seguito di un **incidente informatico** possono determinare un **impatto significativo** sulla società, sull'economia, sulla salute e sull'ambiente.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, vengono inclusi i settori dell'energia, dei trasporti, sanitario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, della distribuzione delle acque potabili e della gestione delle acque reflue, della gestione dei rifiuti e delle infrastrutture digitali.

Tra le principali novità ci sono nuove disposizioni riguardanti la **gestione dei rischi** cibernetici, l'identificazione e la **notifica di incidenti** di sicurezza, nonché requisiti più rigorosi per garantire la sicurezza delle **infrastrutture critiche**, comprese verifiche più rigorose nelle **catene di fornitura**.

La Direttiva NIS2 è stata approvata di concerto con altre normative comunitarie che hanno lo scopo di adattarsi alla crescente complessità delle minacce informatiche e per promuovere una maggiore resilienza e sicurezza delle infrastrutture digitali (c.d. *"Strategia Cyber Europea"*).

In attesa del decreto attuativo, per facilitare la comprensione e l'adozione delle strategie necessarie alle aziende, **Confimi Romagna nel mese di giugno intende organizzare un incontro a cura di AUDITA**, nostro partner in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica, del quale vi daremo tempestiva informazione.

Per informazioni:

Benedetta Ceccarelli – [ceccarelli@confimiromagna.it](mailto:ceccarelli@confimiromagna.it)

Cell. 338.6644525 – Tel. 0544.280216

## CCIAA: REGISTRO “IMPRESE STORICHE” AVVISO PER RIAPERTURA ISCRIZIONI

Segnaliamo la riapertura delle iscrizioni nel “**Registro delle imprese storiche**” promosso dalle Camere di Commercio italiane con l’obiettivo di riconoscere il giusto valore a tutte quelle imprese che, nel tempo, con passione, sacrifici, attaccamento all’azienda e forte responsabilizzazione sul lavoro **non si sono arrese di fronte alle crisi, trovando nuove strade per ricominciare** a correre senza però perdere la propria identità e traendo forza dai territori e dalla vitalità del tessuto sociale.

Possono essere iscritte nel Registro **tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica** operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese, attive e in regola con il diritto annuale, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per un **periodo non inferiore a 100 anni** (requisito che deve essere maturato al 31 dicembre dell'anno precedente l'iscrizione).

Si precisa che, ai fini della valutazione della storicità, il criterio di riferimento fondamentale è quello della **sostanziale continuità dell’attività** che, al di là degli eventuali cambiamenti legati all’evoluzione tecnologica, del mutamento dei prodotti o dei mercati riferimento, di modifiche nella forma giuridica dell’impresa, della sua denominazione o proprietà o sede, deve restare **collegata a quella originaria e nello stesso settore**.

### Termine presentazione domande:

- ✓ **30 settembre 2024** per le imprese centenarie al 31 dicembre 2023
- ✓ **31 luglio 2025** per tutte le imprese che avranno maturato i 100 anni al 31 dicembre 2024

[Clicca qui](#) per leggere l’avviso e conoscere le modalità di presentazione della domanda.

**INPS: CONGEDO PARENTALE - AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER "UN ULTERIORE MESE"**

La l. n. 197/2022, in vigore dall'1/1/23, ha modificato l'art. 34, c. 1, del d.lgs. n. 151/2001 e, in particolare, disposto l'aumento dell'indennità di congedo parentale (la cd astensione facoltativa di maternità/paternità) dal 30% all'80% della retribuzione per una mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione o di affidamento (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1, pag. 88 e n. 19 del 2023).

L'art. 1, c. 179, della l. n. 213/2023, è nuovamente intervenuto sul comma 1 dell'art. 34 del d.lgs. n. 151/2001 <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2024, pag. 71), prevedendo, dall'1/1/24, l'elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% al 60% della retribuzione per un'ulteriore mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l'elevazione dell'indennità per l'ulteriore mese è pari all'80% della retribuzione (invece del 60%).

Di conseguenza, con la [circolare 18/4/2024 n. 57](#), l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni di **carattere amministrativo e operativo** per i lavoratori dipendenti del settore privato.

L'aumento dell'indennità per un'ulteriore mensilità: **(i) opera in alternativa tra i genitori**: non spetta, cioè, per un mese ciascuno; **(ii) si applica ai lavoratori dipendenti che, anche per un solo giorno, terminino il congedo di maternità** (o, in alternativa, di paternità) **dopo il 31/12/23**.

**L'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti**: ne sono escluse, quindi, tutte le altre categorie; pertanto, se un genitore è lavoratore dipendente e l'altro no, l'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il 2024) spetta al solo genitore lavoratore subordinato.

La modifica normativa recata dalla l. n. 213/2023 **non aggiunge un mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l'elevazione dell'indennità al 60% della retribuzione (80% per il 2024) per un ulteriore mese** dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro.

Tale elevazione: **(i)** è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore; **(ii)** si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari; **(iii) interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria**.

L'ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il 2024) è **uno solo per entrambi i genitori** e **può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi**. La fruizione "alternata" tra i genitori non preclude la possibilità di goderne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Fermo restando la sua durata massima complessiva di 10 mesi (elevabili a 11 mesi qualora il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), **il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto "genitore solo" risulta indennizzabile come di seguito:**

- **1 mese** è indennizzato **all'80%** della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

- **1 ulteriore mese** è indennizzato **al 60%** della retribuzione (**80% per il 2024**), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- **7 mesi** sono indennizzati **al 30%**, a prescindere dalla situazione reddituale;
- **i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati**, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'art. 34, c. 3, del d.lgs. n. 151/2001 (l'indennità al 30% della retribuzione spetta a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria).

Come innanzi indicato, l'elevazione dell'indennità trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che, anche per un solo giorno, terminino il congedo di maternità (o, in alternativa, di paternità) dopo il 31/12/23; relativamente a tale aspetto, nella circolare n. 57/2024 l'Istituto ha riportato sette **esempi**, *“al fine di rendere più chiari i criteri di operatività della norma”*.

Nella circolare di cui si tratta sono inoltre indicati i **nuovi codici evento** da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali.

Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, **l'obbligo delle nuove codifiche decorre dai flussi UniEmens di competenza febbraio 2024** (cedolini di febbraio 2024 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2024).

**Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici precedentemente in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, “i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell'80% della retribuzione”**. Tale “sistemazione” può essere effettuata sui flussi di competenza **da aprile 2024 a giugno 2024**.

I datori di lavoro che avessero già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l'indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), *«potranno conguagliare la prestazione con integrazione all'80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024, valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all'interno dell'elemento <AnnoMeseRif> con la contestuale restituzione utilizzando il codice “Mo47”»* ([messaggio INPS 26/4/2024 n. 1629](#)).

(\*) Art. 34, c. 1, del d.lgs. n. 151/2001

| Testo in vigore dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Testo vigente dall'1 gennaio 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, <i>elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione</i> . I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. (...) | 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, <i>elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024</i> . I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. (...) |

**APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO NELLE ATTIVITÀ STAGIONALI - CHIARIMENTI DELL'INL**

Con la [nota 24/4/24 n. 795](#) l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito i seguenti chiarimenti in merito al contratto di *“Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”* (c.d. apprendistato di primo livello ex artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 81/2015 <sup>(\*)</sup> – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2023) nell'ambito delle attività stagionali.

Per poter attivare tale tipologia contrattuale il datore di lavoro è chiamato, nel corso del “primo contatto” con l'istituzione formativa, a verificarne l'effettiva fattibilità attraverso l'accertamento della coerenza tra attività lavorativa e titolo di studio.

Il principio di coerenza non preclude la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, “ai quali – come riporta espressamente la nota dell'INL – va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale”.

L'utilità dell'apprendistato è infatti assicurata dalla sottoscrizione, da parte dell'istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo previsto dall' art. 43, c. 6, del d.lgs. n. 81/2015, il quale, nel definire il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, *“costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente”*.

---

<sup>(\*)</sup> Art. 43 del d.lgs. n. 81/2015

**Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.**

1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da **coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative** che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.

4. Omissis.

5. Omissis.

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un **protocollo** con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, **che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro**, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Omissis.

**CONVERTITO IN LEGGE IL “DECRETO PNRR”: NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO**

La legge 29/4/24 n. 56 – pubblicata sul S.O. n. 19 della G.U. 30/4/24 n. 100 e in vigore dal giorno successivo – ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 19/2024 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 11 e 15 del 2024), recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”; con la relativa notizia inserita il 2 maggio scorso sul proprio portale, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha così sintetizzato le modifiche apportate in materia di lavoro:

- «in materia di trattamento del personale impiegato nell'**appalto** di opere o servizi e nel **subappalto**, si prevede l'obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto;
- in materia di **patente a crediti** per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito dei cantieri edili, è previsto che la patente possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto di questo Dicastero, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Restano esclusi dall'obbligo del possesso della patente i soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato e le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA. Un decreto di questo Ministero (sentito l'INL) individuerà le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione della patente, l'individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti, e non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell'attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (tale deroga non opera, comunque, in caso di sospensione della patente da parte di INL). Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato della legge;
- aumentato al 20% della retribuzione lorda annua la quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza da poter corrispondere al **personale ispettivo** sul territorio nazionale;
- sono introdotte nuove disposizioni per la **sicurezza nei cantieri** per la ricostruzione in Italia centrale a seguito degli eventi sismici del 2016.»